COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

[notificata con il numero C(2006) 5400]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/784/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata ad una tolleranza massima relativa al margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [2].

(2) La decisione 97/28/CE della Commissione [3] prevede l'autorizzazione in via principale di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Francia. Oltre a tale metodo ne sono utilizzati altri due, nel rispetto delle condizioni di equivalenza dei risultati.

(3) Tenendo conto degli sviluppi tecnici nel patrimonio suino, il governo francese ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego di nuove formule per i metodi utilizzati a norma della decisione 97/28/CE ed ha presentato gli elementi necessari a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(5) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(6) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 97/28/CE e sostituirla con una nuova decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Francia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a) l'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b) l'apparecchio denominato «CSB Ultra-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c) il metodo manuale (ZP) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato.

Il metodo manuale (ZP) può essere applicato esclusivamente nei macelli in cui non sono macellati più di 200 suini la settimana.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, all'atto della pesata e della classificazione le carcasse di suino possono essere presentate con la lingua. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato è ridotto dello 0,5 %.

[1] GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

[2] GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

[3] GU L 12 del 15.1.1997, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 97/473/CE (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 64).

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La decisione 97/28/CE è abrogata.

Tuttavia, fino al 17 dicembre 2006, la Francia può continuare ad applicare i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati in applicazione della decisione 97/28/CE, in luogo dei metodi oggetto della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN FRANCIA

PARTE 1

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM versione 01-A)».

2. L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo a emissione di infrarossi (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 95 mm.

 I valori misurati sono convertiti in risultato di stima della percentuale di carne magra dall'apparecchio CGM medesimo.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

 $$\hat{Y} = 63{,}20 - 0{,}334\ G1 - 0{,}427\ G2 + 0{,}144\ M2$$

 dove

 $\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa

 G1 = spessore (in mm) del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna

 G2 = spessore (in mm) del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola, secondo una traiettoria parallela a tale linea

 M2 = spessore (in mm) del muscolo dorsale, misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola, secondo una traiettoria parallela a tale linea.

 La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.

PARTE 2

CSB Ultra-Meater

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «CSB Ultra-Meater, version 3.0».

2. L'apparecchio è munito di uno scanner (Pie Medical) da 3,5 Mhz. La distanza operativa è compresa tra 0 e 200 mm.

 I valori misurati sono convertiti in risultato di stima della percentuale di carne magra da un dispositivo centrale.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

 $$\hat{Y} = 62{,}68 - 0{,}921\ G + 0{,}204\ M$$

 dove

 $\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa

 G = spessore (in mm) del lardo (compresa la cotenna), misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna

 M = spessore (in mm) del muscolo, misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna.

 La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.

PARTE 3

Metodo manuale (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo manuale (*ZP*).

2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare i parametri in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 55{,}99 - 0{,}514\ Gf + 0{,}157\ Mf$$

dove

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa

Gf = spessore minimo del lardo (in mm), visibile sulla fenditura, nella parte più sottile di copertura del muscolo *glutaeus medius*

Mf = spessore minimo (in mm) del muscolo lombare, visibile sulla fenditura, come distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo *glutaeus medius* e il lato superiore (dorsale) della rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.